



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Formazione professionale di base

Guida della SEFRI alla traduzione dei piani di formazione della formazione professionale di base

Spiegazioni, terminologia, coordinamento della traduzione

Edizione 2020, v. 4
20251107

Indice

Introduzione	3
1 Traduzione degli atti normativi della formazione professionale di base	3
2 Direttive per la redazione di testi ufficiali.....	4
2.1 Terminologia	4
2.2 Verifica della coerenza linguistica.....	4
3 Coordinamento dei servizi linguistici	5

Introduzione

La presente guida, redatta ad uso delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e dei loro servizi di traduzione, è finalizzata a fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto trattamento linguistico dei piani di formazione che, insieme alle ordinanze in materia di formazione (ofo), costituiscono le basi giuridiche per la formazione di base di ciascuna professione. I piani di formazione fanno stato in ogni versione linguistica (IT, DE, FR). **Affinché, al termine del processo di sviluppo di una professione, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) possa dare il proprio consenso al piano di formazione, la traduzione deve attestare un livello qualitativo elevato.**

Il capitolo 1 spiega la relazione tra ofo e piano di formazione, illustra le particolarità di entrambi i testi e specifica gli aspetti da considerare per la traduzione dei piani di formazione. Il capitolo 2 precisa alcuni aspetti redazionali e terminologici dei testi ufficiali e descrive la verifica della coerenza linguistica in quanto sistema di controllo della qualità. Il capitolo 3 è dedicato alla collaborazione tra i servizi linguistici della Confederazione e i servizi esterni incaricati dalle oml di tradurre i piani di formazione.

1 Traduzione degli atti normativi della formazione professionale di base

La formazione professionale di base è disciplinata da due atti normativi specifici per ogni professione: l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanza in materia di formazione; ofo) e il piano di formazione. Entrambi i testi presentano una struttura standardizzata, che negli ultimi anni è stata ottimizzata. L'ofo è emanata dalla SEFRI e contiene le disposizioni legali che definiscono il quadro generale di attuazione della formazione professionale di base. La traduzione dell'ofo nelle lingue ufficiali è curata dai servizi linguistici della Confederazione (v. cap. 3). Il piano di formazione specifica le disposizioni dell'ofo, in particolare il profilo di qualificazione e i contenuti formativi. Il piano di formazione è redatto dalle oml e deve ottenere il consenso della SEFRI. La traduzione del piano di formazione nelle lingue ufficiali è curata dalle oml tramite servizi di traduzione da esse incaricati.

L'ofo e il piano di formazione sono strettamente connessi sia sul piano dei contenuti sia su quello terminologico. È dunque importante che in ogni lingua ufficiale sia rispettata sia la coerenza testuale del piano di formazione, sia quella intertestuale tra piano di formazione e ofo e che venga impiegata la terminologia specifica della formazione professionale. **Per la traduzione dei piani di formazione funge da riferimento il testo dell'ofo, sia nella lingua di partenza che in quella d'arrivo. Il servizio di traduzione responsabile dell'ofo e quello che si occupa del piano di formazione si coordinano in tal senso** (cfr. cap. 3).

Le ofo e i piani di formazione presentano una struttura standardizzata, definita dai seguenti modelli: «Testo di riferimento ofo» e «Modello di riferimento piano di formazione». Entrambi i modelli sono disponibili nelle tre lingue ufficiali ai seguenti indirizzi:

IT: <https://berufsentwicklung.swiss/it/3-processo-di-sviluppo-delle-professioni/3-3/>

DE: <https://berufsentwicklung.swiss/3-prozess-der-berufsentwicklung/3-3/>

FR: <https://berufsentwicklung.swiss/fr/3-processus-de-developpement-des-professions/3-3/>

L'ofo contiene tutte le disposizioni giuridiche ed è suddivisa in 11 sezioni. In particolare, la sezione 1 (Oggetto e durata) e la sezione 2 (Obiettivi ed esigenze) sono le parti che si raccordano specificamente con il piano di formazione (profilo di qualificazione, campi di competenze operative e competenze operative) nella definizione dei **contenuti specifici alla professione**.

Il piano di formazione illustra e specifica i contenuti della formazione e le eventuali misure di accompagnamento relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente. Si compone dunque di una parte introduttiva generale e di una parte specifica, in cui sono riportati il profilo di qualificazione, i campi di competenze operative, le competenze operative e gli obiettivi di valutazione per ogni luogo di formazione.

I capitoli introduttivi sono parti testuali standard, adeguate a ciascuna professione mediante alcune integrazioni. **Tali parti predefinite vanno riprese, con le dovute modifiche, dal «Modello di riferimento piano di formazione» disponibile nelle tre lingue ufficiali.**

Il contenuto dei capitoli relativi al profilo di qualificazione, ai campi di competenze operative, alle competenze operative e agli obiettivi di valutazione varia a seconda della professione. Il «Modello di riferimento piano di formazione» riporta la terminologia di base e un esempio di profilo di qualificazione. Nell'elaborazione di queste parti testuali è importante **rispettare le indicazioni terminologiche fornite dal modello e armonizzare la traduzione dei campi di competenze operative e delle competenze operative con quella riportata nella sezione 2 dell'ofor (le formulazioni devono essere identiche in entrambi i testi).**

2 Direttive per la redazione di testi ufficiali

Trattandosi di atti normativi che devono ottenere il consenso della SEFRI, i piani di formazione devono rispettare le direttive per la redazione di testi ufficiali. Gli strumenti utili in tal senso sono consultabili sul sito della Cancelleria federale: www.bk.admin.ch nella rubrica Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione.

Il testo di riferimento per un **uso corretto del linguaggio di genere** è la «Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione» pubblicata dalla Cancelleria federale. Nel caso specifico dei piani di formazione è richiesto l'uso della doppia designazione al femminile e al maschile per l'indicazione del titolo professionale protetto (p. es. orafa AFC/orafo AFC). Negli altri casi è raccomandato l'uso del maschile inclusivo nella forma plurale (p. es. gli orafi, i responsabili, i collaboratori).

N.B. Queste regole sono specifiche per l'italiano e differiscono da quelle valevoli per le versioni tedesca e francese del piano di formazione.

2.1 Terminologia

Per un uso corretto della terminologia della formazione professionale si rimanda alle seguenti fonti:

- «Modello di riferimento piano di formazione»,
- Lessico della formazione professionale (IT, DE, FR, EN): <https://www.formazioneprof.ch/it/search?type=glossary>

2.2 Verifica della coerenza linguistica

Per assicurare la qualità degli atti normativi che disciplinano le formazioni professionali di base in tutte le lingue ufficiali, prima di dare il proprio consenso a un piano di formazione la SEFRI sottopone le versioni tradotte a una verifica della coerenza linguistica. Tale controllo di qualità è sempre previsto nel caso di una nuova professione o di una revisione totale; a seconda della portata delle modifiche può essere effettuato anche per le revisioni parziali. La verifica della coerenza linguistica

in ogni lingua ufficiale viene effettuata su mandato e a spese della SEFRI, avviene secondo criteri prestabiliti (cfr. «Promemoria verifica della coerenza linguistica» al link <https://berufsentwicklung.swiss> 3.3 Atti normativi in materia di formazione > 3.3.6 Verifica degli atti normativi in materia di formazione) e concerne i seguenti aspetti:

- armonizzazione dell'ofor e del piano di formazione;
- rispetto della terminologia specifica della formazione professionale;
- completezza, comprensibilità e coerenza interna del testo;
- correttezza linguistica generale (sintassi, lessico, ortografia, punteggiatura).

Affinché la SEFRI possa dare il proprio consenso a un piano di formazione, la **traduzione deve attestare un livello qualitativo elevato**.

3 Coordinamento dei servizi linguistici

Per assicurare l'armonizzazione della traduzione dell'ofor e del relativo piano di formazione è opportuno un coordinamento tempestivo tra i servizi linguistici coinvolti. I servizi linguistici della SEFRI sono inoltre a disposizione per fornire consulenza terminologica.

L'oml responsabile della traduzione del piano di formazione e/o il servizio da essa incaricato sono invitati a contattare i servizi linguistici della SEFRI indicati qui sotto per garantire il coordinamento.

Servizio linguistico italofono (SLI)

Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Stefano Fiore, caposervizio, tel. 058 46 49140

Trad.IT@gs-wbf.admin.ch

Servizio linguistico francofono e germanofono

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Anne Chapuis, caposervizio, tel. 058 463 08 21

traduction@sbfi.admin.ch